II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1979

recante composizione della vertenza tra il Regno di Danimarca ed i governi degli altri Stati membri in materia di pubblicazione delle tariffe di riferimento per i trasporti internazionali di merci su strada

(80/1/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2831/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alla formazione di prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma,

visto il parere del comitato di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento,

I

considerando che la Danimarca ha chiesto, in data 31 agosto 1979, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2831/77, alla Commissione delle Comunità europee di risolvere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del suddetto regolamento, la vertenza che l'oppone ai governi degli altri Stati membri in merito all'introduzione delle tariffe di riferimento proposte dalle organizzazioni professionali per i trasporti di merci con la Danimarca ;

considerando che la Danimarca, che si è opposta all'introduzione delle suddette tariffe reputa che il livello d'insieme di dette tariffe e le maggiorazioni per i trasporti effettuati con veicoli speciali sono troppo elevati del 10 e del 20 %, rispettivamente ;

considerando che il governo danese ritiene di poter giungere a tale conclusione sulla base di un confronto con i prezzi realmente praticati, per tutti i mercati di trasporto di merci tra la Danimarca e gli altri Stati membri ;

considerando che il governo danese chiede una corrispondente riduzione del livello delle tariffe proposte, invocando a giustificazione di tale richiesta quanto segue :

— al fine di stabilire in quale misura esista una notevole differenza tra i prezzi praticati sul mercato ed il livello delle tariffe di riferimento proposte, il competente ministero ha esaminato il problema di tale differenza in collaborazione con la Federazione danese dei trasportatori, la Commissione degli utenti e l'Associazione danese dei committenti ;

— la Commissione degli utenti e l'Associazione dei committenti hanno dichiarato che il livello tariffario supera di almeno il 30 % i prezzi medi normalmente praticati sul mercato (taluni prezzi delle tariffe supererebbero persino di oltre il 100 % i prezzi normalmente praticati) ;

— lo studio del ministero che si basa su di uno studio di mercato del 1973 e che tiene conto dell'aumento dei costi intervenuti da tale data ha dimostrato che il livello delle tariffe supera del 16 % i prezzi di mercato del 1973 e del 10 % i prezzi rilevati alla data del 1° luglio 1979 ;

considerando che gli altri governi hanno respinto le motivazioni del governo danese poiché essi ritengono che, dato il carattere non obbligatorio delle tariffe di riferimento, nella situazione attuale del mercato non sia giustificabile opporsi all'introduzione delle misure previste ;

[1] GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 22.

considerando che il governo federale tedesco, basandosi sugli studi effettuati per suo incarico dal « Bundesanstalt für den Güterfernverkehr », sottolinea che un confronto delle tariffe proposte con i prezzi praticati sul mercato il 1° semestre 1979 rivela che questi ultimi erano inferiori dal 6 al 13 % rispetto ai prezzi raccomandati, per le condizioni di tonnellaggio di 10, 15, 20 e 23 tonnellate ; che il governo federale tedesco ritiene che, per quanto riguarda le tariffe di riferimento, scarti di tale ordine siano normali e che occorra inoltre tenere conto del fatto che l'aumento progressivo dei costi avrà come effetto una ulteriore riduzione dello scarto tra i prezzi di tariffa e quelli praticati sul mercato ;

II

considerando che la Commissione, per risolvere la vertenza in causa, deve assicurarsi che i progetti sono compatibili con il regolamento predetto e, in particolare, con gli obiettivi ed i criteri da esso adottati per l'adozione delle tariffe di riferimento ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento, le tariffe di riferimento sono fissate in modo da consentire l'applicazione di prezzi di trasporto che coprano i costi delle prestazioni corrispondenti, comprese le spese commerciali, nonche un equo utile ;

considerando che la Commissione ritiene che i progetti di tariffe in oggetto applicabili ai trasporti di merci su strada con la Danimarca sono compatibili con la disposizione in questione ; che gli elementi di costo ed i relativi metodi di calcolo corrispondono alle regole ed alle pratiche normalmente seguite nella gestione delle imprese ; che i valori presi come base alla data di riferimento del 1° gennaio 1978 per il calcolo dei costi sembrano fondati e che il tasso del 5 % fissato a titolo di profitto e copertura dei rischi dell'impresa può essere considerato adeguato ; che tale constatazione deve essere inoltre valutata alla luce dell'articolo 78 del trattato CEE ai cui sensi qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del trattato, deve tener conto della situazione economica dell'impresa ;

considerando inoltre che i costi medi delle prestazioni in oggetto, alla cui formazione concorrono 4 elementi (costi fissi, spese di personale, costi di chilometraggio, costi comuni, ivi compresi copertura dei rischi e utili) sono stati calcolati partendo dall'ipotesi che le prestazioni dei veicoli stradali in servizio internazionale rispettano le disposizioni legislative e regolamentari, in particolare le disposizioni sociali applicabili al trasporto di merci su strada, la qual cosa sembra indispensabile per incentivare i vettori a non praticare forme di concorrenza in cui una riduzione del prezzo di trasporto sarebbe ottenuta mediante la mancata osservanza di tali prescrizioni ;

considerando che, in materia di ammortamenti e di assicurazioni, è normale che esista un certo divario tra gli elementi tecnici utilizzati per stabilire le tariffe e le spese effettivamente sostenute a tal riguardo da parte dei trasportatori e che gli utili di cui un'impresa deve accontentarsi per un dato trasporto sono sovente inferiori al 5 %, percentuale inglobata nelle tariffe ; che con tale sistema di tariffazione è pertanto naturale che taluni singoli prezzi di trasporto, fissati tenendo conto della situazione del mercato e degli interessi propri delle imprese, si discostino dalle tariffe raccomandate ;

considerando che in virtù dell'articolo 4 del regolamento in questione le tariffe di riferimento devono essere differenziate onde promuovere la formazione di prezzi di trasporto che non si discostino troppo dalle tariffe di riferimento ; che, anche se l'articolo 10 del suddetto regolamento non assume la situazione di mercato come criterio determinante per l'elaborazione delle tariffe di riferimento, esso prescrive nondimeno l'elaborazione di dati in maniera da esercitare un'influenza sui prezzi di trasporto reali ; che delle raccomandazioni di prezzo possono conseguire tale scopo soltanto se esse si situano ad un livello suscettibile di orientare in modo efficace gli operatori economici nella loro libera fissazione dei prezzi, quale prevista all'articolo 3 di detto regolamento ;

considerando che, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 3 e 4, la Commissione ritiene che le tariffe di riferimento, oggetto della vertenza, sono compatibili con il regolamento in oggetto ; che scarti del ± 10 % circa tra le tariffe di riferimento ed i prezzi praticati sul mercato non pregiudicano la finalità delle misure ; che scarti di questo ordine sono inerenti al sistema e riflettono inevitabili differenze di comportamento dei vettori, nonché fluttuazioni dell'offerta e della domanda di trasporti e condizioni particolari dei vari mercati ;

considerando d'altra parte che occorre tener presente che gli scarti cui fa riferimento il governo danese — confermati dagli studi di mercato della Repubblica federale di Germania — non rappresentano il più recente sviluppo del mercato ; che la pressione continua e persino acuita dei costi ha comportato un aumento dei prezzi di mercato e quindi una riduzione degli scarti ;

considerando che il governo danese non ha precisato le sue obiezioni circa le maggiorazioni previste nel progetto di tariffe per i veicoli speciali ; che in base all'esperienza acquisita nel campo delle tariffe obbligatorie a forcelle, che prevedono analoghe maggiorazioni, è stato dimostrato che supplementi di tale natura si riflettono sui prezzi convenuti per i vari trasporti ; che non è il caso di ritenere che il metodo di calcolo di tali maggiorazioni possa essere ingiustificato sul piano microeconomico e che l'applicazione o meno di queste ultime possa essere lasciata al libero gioco del mercato, data la natura non obbligatoria delle tariffe di riferimento ;

considerando che i progetti di tariffe di riferimento per i trasporti di merci su strada con la Danimarca sono compatibili con le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento in questione ; che, quindi, tali progetti debbono essere adottati e pubblicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. I progetti di tariffe di riferimento convenuti dalle organizzazioni professionali per i trasporti professionali di merci su strada tra la Danimarca e gli altri Stati membri sono conformi alle esigenze del regolamento (CEE) n. 2831/77 e prendono effetto conformemente alle disposizioni previste da detto regolamento.

2. Gli Stati membri interessati notificano la presente decisione alle rispettive organizzazioni professionali delle imprese di trasporto di merci su strada al più tardi il 31 dicembre 1979 e le invitano a emanare le disposizioni necessarie in maniera che le tariffe siano pubblicate quanto prima sui bollettini tariffari e sulla stampa specializzata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1979.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione